

dal 1749



OPERA PIA FACCIO FRICHERI

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Silvio Pellico n.2
Carignano, TO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 03

OGGETTO: Associazione di Rappresentanza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – Adesione in Qualità di Socio Fondatore.

L'anno duemilaventidue addì 04 del mese di aprile alle ore 21,00 presso i locali dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
CURTO Domenico	Presidente	X	
BENSO Candido	Vice Presidente	X	
CAPELLO Mauro	Consigliere	X	
PEJRETTI Valerio	Consigliere	X	
RISSO Alessandro	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO Daniele.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Associazione di Rappresentanza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – Adesione in Qualità di Socio Fondatore.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che la Legge Regione Piemonte 12 del 02 agosto 2017 ha disposto, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 10 della Legge 328 del 8 novembre 2000 e del Decreto Legislativo 207 del 4 maggio 2001, il riordino delle Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficienza;

- che la *supra* citata Legge Regionale prescrive il riordino in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con annesso mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico per le II.PP.AA.BB. aventi un valore della produzione medio calcolato sugli ultimi tre anni di attività alla data di presentazione dell'istanza, superiore ad € 2.000.000,00;

- che la stessa Legge prevede la facoltà di trasformazione in A.P.S.P. per le Istituzioni aventi un valore medio della produzione dell'ultimo triennio compreso fra € 1.500.000,00 e la soglia di cui al punto precedente;

- che il numero di II.PP.AA.BB. che hanno presentato istanza di riordino in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona è pari a ventisette, delle quali non è peraltro certo che tutte concluderanno l'iter di trasformazione;

Dato atto che al termine del processo di riordino, il numero di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona presenti sul Territorio Piemontese sarà ridotto in termini assoluti;

- che la sommatoria dei posti letto autorizzati delle strutture che hanno comunque presentato istanza di riordino è superiore alle 3.000 unità;

- che le AA.PP.SS.PP. piemontesi presenti e future raccolgono sia strutture per Anziani, sia Centri Servizi che erogano prestazioni differenti dalle RSA e affini;

Considerato che dell'analisi della situazione di fatto esposta nel paragrafo precedente, emerga un gruppo omogeneo di poche realtà socio assistenziali, accomunate dalla natura giuridica pubblica del singolo Ente, dall'erogazione di prestazioni a carattere domiciliare e/o semiresidenziale e/o residenziale in favore di persone fragili in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, dislocate lungo tutto il Territorio regionale e aventi dimensionamento tale da poter essere considerati presidi di primaria rilevanza per le Comunità cui afferiscono, nella presa in carico dei bisogni della Cittadinanza;

- che a partire dall'estate dell'anno 2019 si è costituita una rete di collaborazione continua fra la generalità II.PP.AA.BB. in procinto di riordinarsi in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, la quale ha consentito la costituzione di tavoli di lavoro che hanno portato, fra l'altro, alla redazione di bozze di atti regolamentari, all'affidamento condiviso di servizi di natura intellettuale, al supporto tecnico e alla Partecipazione

presso gli Uffici della Regione Piemonte, in merito all'adozione di atti normativi e amministrativi;

Rilevato come sussista da tempo una cooperazione strutturata fra Enti, le AA.PP.SS.PP., aventi fra loro molteplici punti di contatto e condivisione di finalità;

Valutato che il settore socio assistenziale, specie nella Regione Piemonte, sia oggetto di una carenza di disponibilità economiche e di programmazione in atto da diversi anni, situazione oltremodo acuita dalla pandemia in corso;

- che Strutture quali le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, alla luce delle qualità peculiari che le caratterizzano (natura giuridica, radicamento sul Territorio, connessione con le Amministrazioni Comunali, assenza dello scopo di lucro, dimensionamento, gestione dei patrimoni immobiliari disponibili) possano dare risposte ai bisogni delle fragilità anche in carenza di risorse, contribuendo alla determinazione delle decisioni amministrative e di indirizzo politico sia a livello regionale che locale, ponendosi come nuovo protagonista pubblico nella presa in carico di Anziani, psichiatrici, minori e disabili, divulgando le buone prassi nella gestione dei Servizi alla Persona poste in essere nelle singole realtà, anche attraverso la formazione continua e condivisa del Personale;

Ritenuto per quanto sinora esposto, come sia opportuna la costituzione di un'associazione di rappresentanza delle Aziende di Servizi alla Persona della Regione Piemonte, avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività di promozione e di rappresentanza delle AA.PP.SS.PP. e di valorizzazione del Personale;

Dato atto che nei mesi antecedenti l'adozione di codesto atto, è stato posto in essere un confronto fra le Aziende piemontesi, che ha portato alla pre-adesione in qualità di Soci Fondatori a un'Associazione di rappresentanza di quindici Strutture, le quali hanno condiviso la bozza dell'Atto di Costituzione e dello Statuto allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- che la costituenda Associazione presenta le seguenti caratteristiche:

- è Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.), ente non commerciale del Terzo Settore senza finalità di lucro;
- ha quale finalità statutaria l'organizzazione e la gestione di attività di promozione e di rappresentanza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, e di valorizzazione del Personale;
- gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Revisore/Collegio dei Revisori;
- è prevista una quota sociale;

Valutato in ultima istanza come sia di assoluto di interesse per l'Ente la nascita di un'Associazione di rappresentanza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, con l'intento di dare nuovo impulso allo sviluppo delle attività in favore della Cittadinanza, di rafforzare la qualità dei servizi erogati e anche al fine di cogliere le opportunità, dirette e indirette, derivanti sia dal PNRR che dalla futura riforma del settore socio assistenziale in discussione;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 117/2017;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

Preso atto che il Segretario dell'Ente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce;

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017;

Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di aderire in qualità di socio fondatore all'Associazione di Rappresentanza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona Piemontesi, come strutturata nelle bozze di atto costitutivo e di statuto allegate alla presente deliberazione della quale sono parti integranti e sostanziali.

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell'Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: **“Associazione di Rappresentanza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – Adesione in Qualità di Socio Fondatore.”**

Carignano, lì 04.04.2022.

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE**DI PROMOZIONE SOCIALE APS**

A _____ (VB) presso _____ ;

il giorno _____ 2021 alle ore 18,00 si sono riuniti i seguenti cittadini

per costituire, ai sensi della Legge 106/2016 e del Dlgs. 03 luglio 2017 n. 117 e

succevvive modificazioni un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo

settore non commerciale e senza scopo di lucro.

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia, da registrarsi presso

l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di XXXXX:

-

-

-

-

-

-

-

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. _____ il quale accetta

e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il sig. _____

quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della

costituzione dell'Associazione e da lettura dello statuto, contenente le norme

relative al suo funzionamento e da considerarsi parte integrante del presente Atto

Costitutivo.

Lo statuto, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato alla

unanimità.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

L'associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

Sino alla sua istituzione si iscrive nel registro Regionale e/o nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, e per essa si applicano pertanto le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione in tali registri.

Il requisito dell'iscrizione al RUNTS o, nelle more della sua istituzione, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione ad uno dei Registri suddetti, come attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Sino all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o, nelle more della sua istituzione, nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non può essere usata nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

I presenti nominano i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo, che durerà in carica per i primi quattro anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:

Presidente:

Vice Presidente:

Consigliere:

Segretario e Tesoriere:

Il Presidente dell'Assemblea:

Il Segretario:

STATUTO

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE AZIENDE PUBBLICHE SERVIZI ALLA PERSONA PIEMONTESE", APS" *Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione"*

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a [redacted] Via [redacted] ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione è un Ente non commerciale e non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità di vita.

Finalità

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad
oggetto: Organizzazione e Gestione di attività di promozione e di rappresentanza
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, e di valorizzazione del Personale.

Attività

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- Organizzazione e Gestione di attività di promozione e di rappresentanza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, e di valorizzazione del Personale;
- Rappresentanza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ai Tavoli di lavoro locali, regionali e nazionali;
- Attività di impulso e di supporto tecnico finalizzate all'adozione di disposizioni normative regionali e nazionali-

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal

presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;

quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del

giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire peralzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di diciassette consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per quattro esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la

maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza

dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti

dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal

primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

I SOCI FONDATORI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato

Gli Amministratori: f.to BENSO Candido
f.to CAPELLO Mauro
f.to PEJRETTI Valerio
f.to RISSO Alessandro

Il Presidente
f.to CURTO Domenico

Il Segretario
f.to CANAVESIO Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico dell'Ente dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi.

Carignano lì 28.04.2022

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Carignano, lì 28.04.2022

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017.

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio